

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA

È costituita un'Associazione Volontaria Polisportiva denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO SAN LUIGI NOVATE" o, in forma abbreviata, "A.S.D. O.SA.L. NOVATE", senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione ha Sede Legale in (20026) Novate Milanese (Milano), via Cascina del Sole n. 28, nella struttura sportiva sita all'interno dell'Oratorio San Luigi, del quale è parte attiva e integrante.

Il trasferimento della Sede Legale non è considerato modifica statutaria qualora la nuova Sede Legale sia collocata nel territorio del Comune di Novate Milanese.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone quale ente, rivolto a tutti, con esclusiva finalità sportiva, avente lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la pratica sportiva, senza limiti di genere, in ogni sua forma, sia come mezzo di formazione psicofisica, sia come mezzo educativo per la crescita umana, morale e civile, ispirata ai valori cristiani.

A tal fine, l'oggetto sociale dell'Associazione è riconducibile all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione è apolitica e non persegue, in alcun modo, fini di lucro.

Durante la vita dell'Associazione, eventuali utili e avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Associazione, per il suo funzionamento, si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

È esclusa ogni attività sportiva di carattere professionistico.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle principali definite al co. 2 del presente articolo, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti di cui alla normativa vigente.

A titolo meramente indicativo, l'Associazione potrà:

- a) diffondere la pratica delle diverse discipline sportive;
- b) sviluppare scuole di sport, per favorire la crescita degli atleti;
- c) promuovere manifestazioni e attività, anche commerciali, in ogni ambito e luogo, e organizzare raccolte di fondi;
- d) partecipare a campionati, tornei e ogni altra manifestazione nell'ambito delle attività promosse dagli E.P.S. (Enti di Promozione Sportiva), dalle F.S.N. (Federazioni Sportive Nazionali e dalle D.S.A. (Discipline Sportive Associate) secondo le diverse discipline praticate;
- e) curare la formazione di dirigenti, allenatori e accompagnatori, anche in collaborazione con altri organismi ed Enti e/o Federazioni, nonché con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane;
- f) agevolare la partecipazione dei propri Associati ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano;

- g) compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che fossero ritenute utili e necessarie e accettare sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
- h) prendere e/o dare in locazione impianti sportivi in genere e altri beni sia mobili che immobili;
- i) gestire impianti sportivi e attrezzature in genere di proprietà pubblica e/o privata, stipulando i relativi accordi, contratti e convenzioni;
- j) gestire, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, attività di bar e/o ristorazione, anche per il tramite di strumenti di distribuzione automatica;
- k) vendere abbigliamento, attrezzatura e materiale sportivo in genere;
- l) stipulare contratti e accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.
- Il tutto comunque sempre nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti.

ART. 3 – AFFILIAZIONI

L'Associazione è affiliata al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Discipline Sportive Associate secondo le diverse discipline praticate e, oltre a essere assoggettata alle norme e alle direttive imposte dalla Legge, accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni ed Enti alla quale è affiliata che, quindi, costituiscono parte integrante del presente Statuto nelle parti relative all'organizzazione e alla gestione delle Società affiliate.

ART. 4 – TESSERATI

I Tesserati sono persone fisiche, maggiorenni e minorenni, che

- intendono svolgere attività sportiva nell'ambito dell'Associazione;
- ancorché loro consentito ai sensi dell'art. 5, manifestano l'intenzione di non acquisire la qualità di Associato, così come i correlati diritti e doveri;
- non hanno riportato, nell'ultimo quinquennio, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte del C.O.N.I e/o delle varie Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate di affiliazione;
- condividono le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione;
- versano annualmente la c.d. quota tesseramento come stabilita da questo Statuto;
- si impegnano a osservare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e le disposizioni degli Organi rappresentativi dell'Associazione;
- si astengono dal compiere atti o azioni che rechino nocumento materiale e/o morale all'Associazione.

Tutti i Tesserati sono tenuti al pagamento della quota tesseramento annuale, nella misura minima e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio.

La quota tesseramento, ancorché annua, si intende riferita all'esercizio sociale e la sua validità è ricompresa dall'1.07 al 30.06 dell'anno successivo.

Il pagamento della quota tesseramento è irreversibile e non dà diritto per qualsivoglia ragione o causa a rimborsi e/o risarcimenti.

La qualifica di Tesserato è temporanea e cessa alla data del 30.06 di ogni anno e può essere acquisita nuovamente solo attraverso il rinnovo dell'adesione e il contestuale pagamento della quota tesseramento.

ART. 5 – ASSOCIATI

Gli Associati sono persone fisiche, maggiorenni e minorenni, che:

- intendono partecipare e collaborare con l'Associazione;

- non hanno riportato, nell'ultimo quinquennio, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte del C.O.N.I e/o delle varie Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate di affiliazione;
- condividono le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione;
- versano annualmente la c.d. quota associativa come stabilita da questo Statuto;
- si impegnano a osservare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e le disposizioni degli Organi rappresentativi dell'Associazione;
- si astengono dal compiere atti o azioni che rechino nocumento materiale e/o morale all'Associazione.

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria e l'elenco degli Associati è aggiornato a responsabilità e cura del Segretario dell'Associazione in un apposito Libro degli Associati.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura minima e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio.

La quota associativa, ancorché annua, si intende riferita all'esercizio sociale e la sua validità è ricompresa dall'1.07 al 30.06 dell'anno successivo.

Il pagamento della quota associativa è irreversibile e non dà diritto per qualsivoglia ragione o causa a rimborsi e/o risarcimenti.

La qualifica di Associato è temporanea e cessa alla data del 30.06 di ogni anno e può essere acquisita nuovamente solo attraverso il rinnovo dell'adesione e il contestuale pagamento della quota associativa.

Gli Associati possono anche essere Tesserati con le modalità e ai sensi dell'art. 4.

ART. 6 – MODALITA' DI ADESIONE

Tutti coloro che intendono tesserarsi, ai sensi dell'art. 4, e/o associarsi, ai sensi dell'art. 5, devono redigere la domanda di adesione con l'apposito modulo, anche in formato digitale, che deve contenere l'esplicita dichiarazione di adesione allo Statuto e ai Regolamenti, così come l'impegno a osservare gli oneri di cui all'art. 4 e/o art. 5.

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal richiedente, se maggiorenne, o da un genitore o da chi ne fa le veci se il Tesserato e/o l'Associato è minorenne.

Per i soli Associati, l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione previa opportuna verifica di validità della domanda da parte del Segretario.

Il diniego all'ammissione reso dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e deve essere reso noto al soggetto respinto entro quindici (15) giorni dalla decisione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Tutti i Tesserati hanno diritto di partecipare alle attività sportive svolte nell'ambito dell'Associazione.

La qualifica di Tesserato non è trasmissibile e dà diritto a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, a frequentare i locali della Sede Legale e gli impianti a disposizione nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto o, in mancanza, dai Regolamenti e/o dal Consiglio Direttivo.

I Tesserati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, le decisioni degli Organi associativi, le norme e le direttive imposte dalle Leggi e le direttive del C.O.N.I., le disposizioni statutarie e regolamentari degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata, nonché di corrispondere la quota associativa annuale e i contributi specifici dovuti per la partecipazione alle diverse attività.

Le prestazioni fornite dai Tesserati, nell'interesse dell'Associazione, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, godono, dal momento dell'ammissione deliberato dal Consiglio Direttivo, del diritto di partecipare alle Assemblee Sociali, del diritto di voto e dell'elettorato attivo e passivo.

Alle Assemblee Sociali sono convocati anche gli associati minorenni, che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale, che ha sottoscritto la domanda di adesione dell'associato minore di età.

La qualifica di Associato non è trasmissibile e dà diritto a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, a frequentare i locali della Sede Legale e gli impianti a disposizione nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto o, in mancanza, dai Regolamenti e/o dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico, le decisioni degli Organi associativi, le norme e le direttive imposte dalle Leggi e le direttive del C.O.N.I., le disposizioni statutarie e regolamentari degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione è affiliata, nonché di corrispondere la quota associativa annuale e i contributi specifici dovuti per la partecipazione alle diverse attività. Le prestazioni fornite dagli Associati, nell'interesse dell'Associazione, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Associato si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) provvedimento societario;
- c) sopravvenuto termine del periodo associativo;
- d) morte.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall'Associazione.

Nei confronti dell'Associato dimissionario sono comunque fatti salvi tutti i diritti vantati dall'Associazione compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

L'Associato può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

ART. 10 – RADIAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, un Associato può essere radiato per:

1. perdita dei requisiti civili, morali e sportivi richiesti per l'ammissione;
2. comportamento incompatibile con le finalità associative e lesivo degli interessi sociali;
3. accertata grave trasgressione ai principi di condotta morale e disciplinare propri dell'Associazione.

La radiazione viene deliberata dall'Assemblea Generale degli Associati, che può delegare tale facoltà al Consiglio Direttivo all'atto della sua nomina e per tutto il periodo durante il quale resterà in carica.

L'Assemblea degli Associati potrà assumere delibere di radiazione con la maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare a scrutinio segreto e con una maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti e la delibera dovrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea Generale degli Associati.

La delibera, con i motivi che hanno determinato la radiazione dell'Associato, deve essere notificata allo stesso a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, o con PEC, agli indirizzi forniti all'atto dell'associazione.

L'Associato, contro la radiazione, può presentare ricorso al Collegio Arbitrale nei termini di cui all'art. 39 di questo Statuto.

L'Associato radiato in via definitiva non può più essere riammesso nell'Associazione.

ART. 11 – SETTORI

I Settori costituiscono la struttura principale dell'Associazione.

I Settori hanno il compito di organizzare tutte le attività delle discipline sportive facenti loro capo, proponendo al Consiglio Direttivo:

- il Responsabile di Settore;
- il Direttore Sportivo;
- il Segretario di Settore, ove necessario;
- i Dirigenti Accompagnatori;
- gli Allenatori;
- gli Istruttori.

L'attività sportiva di tutti i Settori dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali, individuati nel progetto educativo delle attività di pastorale giovanile della Parrocchia, nell'ambito dei quali la predetta attività si inserisce.

L'organizzazione dell'attività sportiva dovrà essere effettuata anche in coordinamento con le iniziative pastorali della Parrocchia.

L'Associazione è attualmente costituita da tre Settori denominati: i) Settore Basket; ii) Settore Calcio; iii) Settore multidisciplinare OSMI.

È ammessa la formazione di nuovi Settori, con le modalità stabilite dal successivo art. 13.

ART. 12 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DEI SETTORI

I Settori hanno il compito di organizzare e gestire tutte le attività delle diverse discipline sportive a loro riferibili.

In ogni Settore, le attività sportive sono organizzate, gestite e coordinate dal Responsabile di Settore, in collaborazione con il Direttore Sportivo, gli Allenatori, gli Istruttori, i Dirigenti Accompagnatori, la Segreteria dell'Associazione e il Segretario di Settore.

Entro il 30.09, di ogni stagione sportiva, il Settore deve esprimere i nominativi per il ruolo di Responsabile di Settore e, ove necessario, di Segretario di Settore, nonché i nominativi del Direttore Sportivo, degli Allenatori, degli Istruttori e dei Dirigenti Accompagnatori da proporre al Consiglio Direttivo, cui è demandata la loro nomina per il tramite di apposita deliberazione.

Nel corso della stagione sportiva, qualora emerga la necessità di sostituzioni e/o integrazioni del Direttore Sportivo, di Allenatori, di Istruttori e/o di Dirigenti Accompagnatori, è demandata al Responsabile di Settore l'individuazione delle figure ritenute idonee.

I nominativi proposti dal Responsabile di Settore per l'esercizio dei ruoli precedentemente indicati dovranno, in ogni caso, essere ratificati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il solo Responsabile di Settore ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Responsabile di Settore ha il compito di gestire i rapporti con le Federazioni di riferimento e/o gli Enti di Promozione Sportiva e/o D.S.A., nonché, in coordinamento con la Segreteria

dell'Associazione e con il Segretario di Settore, di organizzare e gestire le attività di tesseramento degli atleti.

ART. 13 - FORMAZIONE NUOVI SETTORI

Per costituire un Settore occorre avere almeno 15 (quindici) tesserati o iscritti alla/e Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Sportive Associate di una disciplina riconosciuta dal CONI.

La costituzione del Settore deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Le cariche, all'interno dell'Associazione, non sono cumulabili e sono ricoperte a titolo gratuito, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Statuto o i casi di attribuzioni in deroga, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Non possono ricoprire cariche in alcun Organo dell'Associazione coloro che, sotto qualsiasi forma, ricoprano cariche esecutive e/o di controllo in altre Associazioni Sportive Dilettantistiche.

ART. 15 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

All'Assemblea, sia nella forma Ordinaria che Straordinaria, hanno diritto di partecipare tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota per l'anno sociale in corso al momento della riunione e la cui delibera di nomina sia stata approvata dal Consiglio Direttivo almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun Associato dispone di un voto.

È ammessa la delega ad altro Associato.

È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una (1).

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo hanno la facoltà di invitare ai lavori delle Assemblee anche persone non Associate, la cui partecipazione sia ritenuta utile per le finalità proprie dell'Associazione, affinché esponano proposte e pareri che avranno carattere esclusivamente consultivo e non vincolante per l'Assemblea.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

ART. 16 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nei locali della Sede Legale od in altro luogo nel Comune della Sede Legale stessa, in via Ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rinviare la convocazione, su richiesta dell'Amministratore, per gravi e comprovati motivi, e nei casi consentiti dalla legge sino a centottanta giorni (180) dopo la chiusura di ciascun anno finanziario.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in via Ordinaria che in via Straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata, con proposizione dell'Ordine del Giorno, di almeno un terzo degli Associati o nei casi previsti dalla Legge.

ART. 17 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo affissione nei locali della Sede Legale dell'avviso di convocazione almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'affissione nei locali della Sede Legale deve essere resa nota anche per il tramite di comunicazione formale sul sito internet istituzionale dell'Associazione.

La medesima comunicazione di convocazione deve essere trasmessa agli Associati, anche a mezzo posta elettronica o altra modalità digitale, almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la riunione, all'indirizzo comunicato da quest'ultimo all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e il modulo per l'eventuale delega.

ART. 18 – PRESIDENZA E REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza anche di costui, da un Consigliere in ordine d'anzianità maturata nell'ambito dell'Associazione.

Il processo verbale e le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale, redatto a cura del Segretario dell'Associazione o da altro Associato designato dall'Assemblea stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Solo nei casi previsti dalla legge e/o dallo Statuto, nell'Assemblea Straordinaria la funzione di Segretario è svolta da un Notaio, designato dallo stesso Presidente.

Il presidente dell'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione e accerta i risultati delle votazioni mediante idonee Commissioni di Lavoro, nominate dal Consiglio Direttivo, così come stabilito dal comma sette (7) del presente articolo e dalle eventuali norme di funzionamento delle adunanze assembleari stabilite nel Regolamento.

Le votazioni avvengono ordinariamente per voto palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o la votazione riguardi le persone o il rinnovo delle cariche sociali, ipotesi nelle quali sarà adottata la votazione a scrutinio segreto.

Per il rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo nomina, dieci (10) giorni prima della data delle votazioni, una Commissione per l'Ammissione ai lavori assembleari e una Commissione Elettorale, composte da tre Associati.

I componenti delle Commissioni possono essere i medesimi per entrambe e hanno il compito di gestire la regolarità della partecipazione all'Assemblea, il procedimento elettorale e redigere i relativi processi verbali con le modalità previste dal Regolamento dell'Associazione o, in mancanza, stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART.19 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità la votazione deve essere ripetuta.

La delibera per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dovrà essere presa con la maggioranza di almeno il 75% più uno degli Associati, sia in prima, che in seconda convocazione.

ART. 20 – ASSEMBLEA ORDINARIA VALIDITA' E COMPITI

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli Associati aventi diritto, deleghe incluse.

La seconda convocazione, che deve essere prefissata entro i due (2) giorni successivi alla convocazione andata deserta, è valida qualunque sia il numero complessivo dei presenti e delle deleghe.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono in via esemplificativa e non esaustiva:

1. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla relazione annuale del Presidente sull'attività dell'Associazione, degli Organi Direttivi e dei suoi componenti e sulle relazioni tecniche dei Settori;
2. delibera in merito all'approvazione dei Regolamenti e su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
3. delibera sui bilanci annuali consuntivi e preventivi;
4. nomina, alla scadenza dei rispettivi mandati, dei componenti del Consiglio Direttivo, con voto a scrutinio segreto nelle modalità stabilite dal presente Statuto;
5. delibera sulle incorporazioni e/o fusioni con altre Associazioni Sportive;
6. delibera sulla radiazione degli Associati con facoltà di delegare al Consiglio, per l'intera durata del suo mandato, tale funzione;
7. ratifica della surroga di Consiglieri dimissionari, decaduti o defunti.

ART. 21 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDITA' E COMPITI

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 75% più uno degli Associati aventi diritto, incluse le deleghe.

La seconda convocazione, che deve essere prefissata entro i due (2) giorni successivi alla convocazione andata deserta, è valida con la presenza di almeno il 50% più uno degli Associati e delle deleghe.

L'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione e devoluzione del suo patrimonio è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 75% più uno degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare in merito a:

1. modifica dell'Atto Costitutivo;
2. modifica dello Statuto;
3. scioglimento dell'Associazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio.

La funzione di Segretario dovrà essere obbligatoriamente demandata a un Notaio scelto dal Presidente quando l'Ordine del Giorno della riunione tratti gli argomenti di cui al punto 1 e/o al punto 3 del quarto comma del presente articolo.

ART. 22 – CARICHE SOCIALI

Tutti gli Associati, legittimati dalla nomina del Consiglio Direttivo, possono ricoprire cariche sociali partecipando alle elezioni, purché in possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 e nell'art. 6 del presente Statuto e non ricoprano cariche esecutive in altre associazioni sportive dilettantistiche.

Le candidature devono essere presentate almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea mediante comunicazione scritta al Presidente.

ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, viene eletto dall'Assemblea Generale degli Associati e dura in carica quattro (4) anni.

È composto da nove (9) membri eletti fra gli Associati maggiorenni, individuati gerarchicamente sulla base del maggior numero di voti ottenuti all'esito delle elezioni svoltesi secondo le modalità previste dall'art. 24 del presente Statuto.

I Consiglieri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 24 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In occasione dell'Assemblea elettiva deve essere formata e presentata una lista elettorale.

La lista elettorale deve essere composta da un minimo di nove (9) candidati, senza limite al numero massimo dei candidati.

A norma dell'art. 22 dello Statuto, ciascun Associato può candidarsi.

Al termine dello scrutinio, deve essere formato un elenco nominativo in ordine decrescente secondo il numero di voti ottenuti da ciascun Candidato e risulteranno eletti i nove (9) Candidati con il maggior numero di voti.

I Candidati non eletti sono inseriti in un elenco nominativo, da redigersi sempre con modalità decrescente rispetto al numero dei voti ottenuti.

In ipotesi di rinuncia o impedimento di un eletto subentra di diritto il primo Candidato escluso per numero di voti e così di seguito sino a esaurimento dei Candidati che abbiano ottenuto almeno un'espressione di voto.

In caso di parità di voti ottenuti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di Associato, e in ipotesi di ulteriore parità, risulterà eletto l'Associato anagraficamente più giovane.

È inteso che il subentro dovrà essere accettato dal Candidato individuato come subentrante.

ART. 25 – CONVOCAZIONE E MODALITA' OPERATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso i locali della Sede Legale o in qualunque altro luogo, purché sito nel Comune di Novate Milanese (Milano).

La prima convocazione del Consiglio Direttivo, dopo la sua elezione, avviene a cura del Presidente uscente, senza la necessità di convocazione scritta, entro quindici (15) giorni dalla data di elezione per provvedere alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei relativi poteri.

In seguito, il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una (1) volta ogni cinque (5) settimane.

Il Consiglio Direttivo deve, inoltre, essere convocato dal Presidente dietro richiesta scritta, contenente l'Ordine del Giorno, proveniente da parte di almeno tre (3) Consiglieri.

La convocazione, effettuata per il tramite di raccomandata, posta certificata o posta elettronica, deve contenere l'Ordine del Giorno della riunione e deve pervenire ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente o del Vice Presidente, nonché con la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere ai propri lavori, senza diritto di voto, l'Assistente Ecclesiastico e i Responsabili di Settore, nonché chiunque ritenga utile all'esame di specifiche questioni, anche se non Associato.

ART. 26 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, in ipotesi di intervenute dimissioni, decadenza per i motivi di cui all'art. 9 dello Statuto o decadenza per il verificarsi di almeno tre (3) assenze non giustificate, anche non consecutive, ai Consigli regolarmente convocati, il Consiglio Direttivo deve surrogare il/i Consigliere/i decaduto/i con il/i primo/i Associato/i tra i non eletti, con applicazione delle modalità di cui all'art. 24 dello Statuto.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i Consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, gli Associati necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare la metà più uno dei componenti.

In questo ultimo caso, l'Assemblea, convocata entro trenta (30) giorni dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo, che avrà la stessa scadenza prevista per quello decaduto.

ART. 27 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le delibere del Consiglio Direttivo, prese con voto palese, salvo le eccezioni previste da questo Statuto, sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

In caso di voto a scrutinio segreto, che può essere richiesto dai due terzi (2/3) dei Consiglieri partecipanti alla riunione, la parità comporta il rigetto della proposta o, nel solo caso delle nomine delle cariche sociali, la ripetizione della votazione.

Non sono considerati voti espressi quelli degli astenuti e le schede bianche.

Delle riunioni verrà redatto, a cura del Segretario, o in sua assenza da uno dei Consiglieri presenti incaricato da chi presiede la seduta, un accurato processo verbale delle deliberazioni assunte che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri presenti, e, dopo l'approvazione, conservato nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 28 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quelli che la Legge o lo Statuto espressamente riservano all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali; trattando e deliberando su tutti gli aspetti della vita associativa quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

1. accettare le liberalità e le donazioni che non sono riservate all'Assemblea;
2. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
3. assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
4. deliberare sull'attività e la gestione del patrimonio dell'Associazione;
5. determinare la misura della quota associativa, della quota tesseramento e delle quote di iscrizione alle discipline sportive, e di ogni altro contributo relativo alla vita dell'Associazione stabilendone le modalità di pagamento;
6. surrogare i Consiglieri dimissionari, decaduti o defunti, cooptando di volta in volta il primo dei non eletti con le modalità di cui all'art. 24 e 26 dello Statuto;
7. determinare le modalità di esecuzione delle delibere assembleari;
8. esaminare e deliberare sulle proposte degli Associati e dei Consiglieri;
9. deliberare l'ammissione degli Associati;
10. esaminare e approvare il bilancio preventivo di ciascun anno, comprensivo del budget di spesa annuale destinato a ciascun settore, redatto dall'Amministratore;
11. esaminare e approvare il bilancio e/o conto consuntivo di chiusura annuale d'esercizio redatto dall'Amministratore, proponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
12. eleggere, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, con la medesima durata del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore e il Segretario conferendo loro i relativi poteri;

13. revocare, in qualsiasi momento, sia nei casi previsti dalla legge, sia per gravi inadempienze, incapacità o inadeguatezza ai compiti loro affidati, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore e il Segretario, con delibera da assumere con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Consiglieri e a scrutinio segreto senza la partecipazione al voto del Consigliere soggetto a revoca;

14. nominare e revocare i Responsabili di Settore delle diverse discipline sportive, determinandone attribuzioni, facoltà operative e di spesa, senza possibilità di sub-delega con riguardo alla facoltà di spesa, nei limiti previsti dal budget annuale approvato ai sensi del punto 10 del presente articolo;

15. deliberare sull'assunzione, il licenziamento e la gestione dell'eventuale personale sotto qualunque forma retribuito, compensato o rimborsato;

16. istituire, aggiornare, integrare, modificare e approvare i Regolamenti interni;

17. nominare e revocare Dirigenti, Allenatori, Istruttori e ogni altra figura necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, su proposta dei Settori e, se necessario, per propria iniziativa;

18. comminare sanzioni e ratificare la perdita della qualifica di Associato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

19. deliberare la radiazione degli Associati secondo il disposto dell'art. 10 dello Statuto;

20. attribuire e revocare incarichi operativi.

Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da Associati e non Associati.

ART. 29 – IL PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, avendo la facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha la responsabilità di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'oggetto sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze, accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie, solo se non comportano obblighi per l'Associazione.

I poteri di accettazione e incasso di liberalità e donazioni di modico valore, nonché di accettazione di sovvenzioni e contributi, con annessa facoltà di rilasciare quietanze, possono essere delegati dal Presidente all'Amministratore.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Presidente risponde del suo operato, nell'ambito dei poteri conferitigli, al Consiglio Direttivo e, in generale, all'Assemblea degli Associati.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto una sola volta.

In caso di sua assenza o impedimento, i suoi poteri e le prerogative sono attribuite al Vice Presidente e, in mancanza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano in ordine di appartenenza all'Associazione in qualità di Associato.

ART. 30 – AMMINISTRATORE

L'Amministratore cura la gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, autorizzando le spese e tenendo aggiornati i registri di prima nota, tutti gli eventuali libri contabili necessari secondo le vigenti legislazioni in materia, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali, redige il bilancio consuntivo annuale, predispose la relazione al bilancio e le relative note integrative, redige il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento dei suoi compiti opera esclusivamente nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente, nel rispetto delle loro rispettive competenze e attribuzioni.

L'Amministratore, periodicamente relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Per svolgimento delle attività di cui al co. 1, salvo l'autorizzazione alle spese, l'Amministratore può delegare uno o più Associati, ovvero terzi con specifiche competenze professionali, previa approvazione del Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di supervisione e controllo dei soggetti delegati.

In caso di delega, l'Amministratore ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'andamento delle attività nel corso di ogni seduta consigliare.

ART. 31 – SEGRETARIO

Il Segretario cura, in via meramente indicativa:

1. la gestione complessiva dell'Associazione, con particolare riguardo a tutti i rapporti amministrativi con Tesserati, Associati, Settori e terzi, siano essi persone fisiche che Federazioni, Enti Sportivi, Enti Statali, Regionali e Comunali;
2. le iscrizioni di Tesserati e Associati, in coordinamento con l'Amministratore, le visite mediche dei Tesserati e degli Associati, con particolare attenzione alle scadenze e rinnovi, nonché la loro archiviazione e conservazione, le assicurazioni facoltative e non facoltative, le pratiche per gli infortuni dei Tesserati e degli Associati e l'archivio dell'Associazione;
3. l'organizzazione di tutte le riunioni assembleari degli Associati predisponendo, elenchi partecipanti votanti, materiali e documenti necessari per il corretto svolgimento delle stesse;
4. la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri;
5. la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti,
6. l'invio di comunicazioni agli Associati, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, collabora con il Presidente, Consiglieri, Responsabili di Settore e Dirigenti Accompagnatori.

Per svolgimento delle attività di cui ai punti 1 e 2, il Segretario può delegare uno o più Associati, ovvero terzi con specifiche competenze professionali, previa approvazione del Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di supervisione e controllo dei soggetti delegati.

In caso di delega, il Segretario ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'andamento delle attività nel corso di ogni seduta consigliare.

ART. 32 – LIBRI SOCIALI

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

1. il libro Associati;
2. il libro Verbale delle Assemblee;
3. il libro Verbale del Consiglio Direttivo.

I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella Sede Legale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente e il Segretario.

ART. 33 – ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con parere consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, l'Assistente o Consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, del Vicario Parrocchiale ovvero di persona fisica riferibile alla Parrocchia da lui delegata.

L'Assistente Ecclesiastico collabora con l'Associazione nella conduzione dei rapporti con la Parrocchia, con particolare riferimento alla gestione delle strutture e degli impianti di titolarità della Parrocchia concessi, a fronte di regolare contratto, in godimento e uso all'Associazione.

L'Assistente Ecclesiastico assiste e cura spiritualmente e moralmente gli Associati, indicando i percorsi educativi necessari per il completo raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 34 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio l'01.07 e termina il 30.06 successivo di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo annuale, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'esame e approvazione dell'Assemblea degli Associati, di norma, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, salvo quanto previsto dall'art. 16, co. 2, dello Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo licenziato dal Consiglio Direttivo per l'esercizio successivo, dovranno essere esposti in copia nei locali della Sede Legale durante i dieci (10) giorni che precedono l'Assemblea e fino ad approvazione degli stessi.

ART. 35 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) quote tesseramento;
- c) quote d'iscrizione alle attività sportive;
- d) rendite patrimoniali;
- e) contributi, lasciti e donazioni;
- f) incassi, oblazioni ed altre entrate non specificate alle precedenti lettere che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione.

ART. 36 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) fondo di riserva in titoli di stato o equiparati ai sensi della normativa vigente, o in altre forme di deposito vincolato, la cui costituzione, entità, modifica o eliminazione è stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) lasciti, legati e donazioni, purché accettati con delibera del Consiglio Direttivo e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
- c) beni mobili, immobili e strumentali.

ART. 37 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati e con l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto.

La richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria da parte degli Associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata per iscritto da almeno il 75% degli Associati aventi diritto di voto.

ART. 38 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Assemblea che delibera lo scioglimento fissa le direttive per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi e patrimoniali, fatto salvo diverso obbligo di Legge, ad altre organizzazioni aventi finalità di carattere sportivo.

I liquidatori possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 39 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione o i suoi Organi e gli Associati, ovvero tra gli Organi o tra gli Associati medesimi, connesse all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività associativa o sportiva e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, purché aventi a oggetto diritti disponibili, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale, composto di tre (3) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha Sede Legale l'Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente.

I tre arbitri, così nominati, provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine indicato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha Sede Legale l'Associazione. Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità e il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 40 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente, così come ogni altra norma regolamentare precedente o comunque in contrasto con lo stesso.

Le cariche sociali e ogni altro Organo elettivo e non dell'Associazione resteranno in carica fino alle scadenze previste all'atto della loro nomina, con obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni statutarie, salvo diversa deliberazione degli Organi stessi.

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

Questo Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 42 – CLAUSOLA DI RITO

Per tutto quanto espressamente non contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 36/2021 di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle norme statutarie e regolamentari del C.O.N.I., delle Federazioni, degli Enti e delle Discipline Sportive cui l'Associazione è affiliata.